



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



# Anno 2017 N.RF210 INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>CONTABILITA' SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI DAL 2018</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART.18 DPR 600/73 – CM 80/2001 – CM 11/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>01/12/2017</b>

*Sintesi: si riepilogano i limiti da verificare sul periodo d'imposta 2017 relativi:*

- ai ricavi: al fine di adottare il regime di contabilità semplificata
- di volume d'affari (Iva): al fine di adottare la periodicità trimestrale delle liquidazioni Iva.

*Si rammenta che le contabilità semplificate che dal 2017 hanno "optato" per la contabilità ordinaria, al fine di evitare l'applicazione del "regime di cassa", devono permanere in tale regime fino al 2019.*

## CONTABILITA' SEMPLIFICATA

L'art. 18 c. 1 Dpr 600/73, in relazione ai soggetti imprenditori:

- considera regime "naturale" quello della contabilità semplificata
- qualora i ricavi conseguiti **nell'anno precedente** non siano superiori ai seguenti limiti:

LIMITI CONTABILITA' SEMPLIFICATA	Attività	Ricavi periodo precedente (2017 per la verifica degli obblighi sul 2018)
	Prestazioni di servizi	<b>€ 400.000</b>
	Altre attività	<b>€ 700.000</b>

## SOGGETTI INTERESSATI

Sono interessati:

- tutti i soggetti imprenditori (ditte individuali, società di persone ed enti non commerciali esercenti attività commerciale)
- **ad esclusione delle società di capitali** (sempre obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria).



**Esercenti arti e professioni:** adottano il regime di contabilità semplificata in via naturale indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nell'anno precedente.

## AMMONTARE DEI RICAVI

Vanno individuati:

- in relazione al "periodo di imposta": sempre solare per i soggetti Irpef (gli enti non commerciali potrebbero, al contrario, avere un esercizio diverso da quello solare)
- secondo il **principio**:
  - **NEW** - di "cassa": per le **imprese già in semplificata nel 2017** (CM 11/2017)
  - di "competenza": per tutte le **altre imprese**
- tra quelli degli artt. 57 o 85 Tuir:
  - **corrispettivi** delle cessioni di beni merce o servizi
  - **destinazione a finalità estranee** (assegnazione ai soci/autoconsumo) di beni merce
  - **contributi c/esercizio**.



**N.B.:** non rilevano altre poste del Conto economico (es: adeguamento agli studi di settore; plusvalenze o sopravvenienze attive; l'incremento di opere in corso ultrannuali; ecc.).

## **RAGGUAGLIO AD ANNO**

### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it


E' previsto per il solo primo anno di attività (art. 7 Dpr 222/2001), senza alcuna sanzione se la "previsione" dei ricavi era errata.

Non si applica nel 2° anno il ragguglio sui ricavi dell'anno precedente (di inizio attività) – posizione prevalente in dottrina.

### REGIME NATURALE

Per i contribuenti che rientrano nei limiti delle predette soglie:

- ➔ la **contabilità semplificata** è il cd. "regime naturale" (non va esercitata alcuna opzione)
- ➔ qualora si intenda adottare la **contabilità ordinaria in assenza di obbligo** per supero dei limiti, va esercitata un'apposita **opzione** secondo quanto previsto dal Dpr 442/97:
  - **comportamento concludente**: corretto adempimento degli obblighi del regime adottato
  - **comunicazione** nel modello IVA: barrare casella quadro VO.



### **ATTENZIONE - DURATA DELL'OPZIONE**

#### **Opzione per la contabilità semplificata:**

- ⇒ fino al 2016: restava valida **per ciascun anno**, fino a revoca (senza vincolo di durata)
- ⇒ dal 2017: si applica un **vincolo triennale** (art. 18 c. 8 Dpr 600/73, modif. dalla Stabilità 2017).

Pertanto, le imprese che **dal 2017 hanno esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria** (anche al fine di evitare l'applicazione del novo regime "di cassa ibrido"), **devono permanere in tale regime fino al 2019** (v. RF 139/2017).

ANNO OPZIONE	DURATA	NOTE
ante 2017	Validità annuale in base alle <u>regole in vigore nel 2016</u>	E' possibile revocare l'opzione 2016, passando così dalla contabilità ordinaria a quella semplificata sia dal 2017 che dal 2018 o seguenti
dal 2017	Opzione "Zero" con <u>vincolo triennale</u>	Per le opzioni esercitate nel 2017 è possibile revocare l'opzione solo a partire dal periodo 2020

**Irap a "valori di bilancio"**: l'opzione, che obbliga alla tenuta della contabilità ordinaria nell'ambito del triennio di validità dell'opzione, potrà essere esercitata solo in seguito alla preventiva opzione per la contabilità ordinaria (le semplificate, infatti, transiteranno al regime di cassa anche per l'Irap).



### **CONTRIBUENTI FORFETTARI**

Per gli imprenditori individuali che soddisfano i requisiti di cui all'art. 1 c. 55-89 L. 190/2014, il regime naturale risulta essere quello dei contribuenti forfettari. Per transitare nel regime di contabilità semplificata (o ordinaria) occorre, dunque, esercitare un'opzione.

### SINGOLA ATTIVITA' O PIU' ATTIVITA'

**Ai fini del regime contabile**, occorre preliminarmente verificare se l'impresa:

1. ha più attività (all'interno della singola contabilità)
2. ed eventualmente se tiene **l'annotazione separata dei ricavi**.

#### CONTABILITA' UNICA:

- il riferimento è sempre alla distinta annotazione di ricavi all'interno della medesima contabilità
- solo in presenza di **più attività separate "per obbligo"**, i regimi si determinano autonomamente in capo alle due attività (una può essere semplificata e l'altra in ordinaria).

#### Esempio1

Contribuente esercita:

- **un'impresa individuale e una attività professionale**: dovrà separare l'attività in modo globale (non solo Iva - ex art. 36 - ma anche dei redditi - più libri giornale, ecc -).
- **attività di commercio e agricola in regime speciale**: deve separare le attività art. 36.

#### Esempio2

Contribuente conduce un **bar con annessa una edicola**: non potrà mai avere regimi contabili diversi tra le due attività (non potrà essere in ordinaria per il bar e in semplificata per l'edicola o viceversa, neppure se opta per la contabilità separata ex art. 36).

### ATTIVITA' UNICA

L'impresa può transitare o permanere in contabilità semplificata se nel periodo di imposta precedente ha realizzato **ricavi non superiori** a:

- ➔ **€. 400.000,00**: se l'unica attività riguarda le **"prestazioni di servizi"**
- ➔ **€. 700.000,00**: se trattasi **attività** diverse dai servizi.

**PRESTAZIONI DI SERVIZI** (DM 17/01/1992): attività individuate come tali **ai fini Iva** (art. 3 Dpr 633/72).

**Attività diverse dai servizi**: si tratta delle attività:

- di **commercio**
- di **produzione di beni** per la vendita.

### PIU' ATTIVITA' (CD. "MISTA")

Nel caso di impresa che effettui **contestualmente sia prestazioni di servizi che attività diverse dai servizi**, i limiti si applicano in modo diverso a seconda che i ricavi di tali attività siano annotati cumulativamente o distintamente:

#### A) ATTIVITÀ MISTA - "DISTINTA ANNOTAZIONE" DEI RICAVI

Occorre applicare il limite dei ricavi cui sopra all'ammontare "dei ricavi relativi all'attività esercitata prevalentemente"; pertanto in ordine temporale (RM 293/2007):

- 1) va **verificato che per l'intera attività** si rispettato il **limite assoluto di ricavi di €. 700.000**
- 2) va **individuata l'attività "prevalente"** (attività da cui rinvergono i ricavi maggiori); va poi **verificato che per tale attività** sia rispettato il **relativo limite dei ricavi**:
  - €. 400.000 se "prestazioni di servizi"
  - €. 700.000 se attività diverse dai servizi

#### B) ATTIVITÀ MISTA SENZA "DISTINTA ANNOTAZIONE" DEI RICAVI

Se l'impresa ha annotato "i ricavi senza alcuna distinzione" (tra attività di servizi e quelle diverse):

- si considera per presunzione assoluta **"prevalente" l'attività commerciale**
- e pertanto **si applica di fatto il solo limite di €. 700.000 sui ricavi complessivi**.

**L'ANNOTAZIONE SEPARATA:** è sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini riferiti:

- ➔ ai ricavi delle attività “di servizi” rispetto a quelli delle attività “non di servizi”
- ➔ non anche i ricavi delle diverse attività di servizi eventualmente esercitate.

#### Esempio3

Attività di **bar e ristorante**, con annessa **edicola**, ai fini della verifica del regime contabile è sufficiente tenere distinti i corrispettivi di bar + ristorante rispetto a quelli dell'edicola. Tuttavia, ai fini degli Studi di settore andranno annotati in diverse colonne del registro dei corrispettivi anche i ricavi del bar da quelli del ristorante (ancorchè attività complementari).

**CONTABILITÀ SEPARATA:** l'annotazione separata avviene inoltre *automaticamente* in presenza di:

- adozione di “**registri sezionali**” su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro riepilogativo)
- di **contabilità separata ex art. 36** Dpr 633/72 (per obbligo o per opzione).

### BENI SOGGETTI AD AGGIO

Nei seguenti casi, rileva non il ricavo di vendita ma **l'aggio** (art. 18 c. 10 Dpr 600/73):

tabacchi e fiammiferi	valori bollati e postali, marche	cessione di <b>giornali, libri e periodici</b>
carburanti e lubrificanti	assicurative e valori simili	in base a <b>contratto estimatorio</b>

### NEO-ATTIVITA'

Il regime “semplificato” è applicabile dall'anno successivo per le nuove soglie.

**In caso di inizio attività**, il regime semplificato è ammesso se si presume che l'ammontare complessivo dei ricavi ragguagliato a periodo sarà inferiore ai limiti (art. 18 c. 7 Dpr 600/73).

#### Esempio4

Imprenditore apre Partita Iva al 1/07/2017; per lo stesso anno 2017 può sempre adottare il regime di contabilità semplificata, in quanto potrà sempre **presumere** di conseguire nel 2017 un ammontare di ricavi **non superiore a**:

- €. 200.000: se svolge prestazione di servizi (ragguaglio al 50% del limite di €. 400.000)
- €. 350.000: se l'impresa svolge altre attività (ragguaglio al 50% del limite di €. 700.000).

Se, alla fine del 2017, detti limiti vengono superati (in relazione ai ricavi “percepiti”), per lo stesso anno rimane applicabile il regime “semplificato”, mentre a partire dall'anno successivo (**2018**) sarà necessario applicare il regime di **contabilità ordinaria**.

### PASSAGGIO DALLA CONTABILITÀ ORDINARIA ALLA SEMPLIFICATA

Il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata ha delle notevoli implicazioni di natura fiscale in conseguenza:

- a) del passaggio **dal principio di competenza** a quello “**di cassa ibrida**”
- b) della “**scomparsa**” di una **Stato Patrimoniale**, con il conseguente obbligo di un monitoraggio delle poste del patrimonio.

Il primo aspetto è stato ampiamente analizzato nelle informative precedenti (RF 075/2017 e 076/2017), cui si rinvia per approfondimenti; limitandosi a richiamare le principali conseguenze:

- mancata rilevazione delle rimanenze finali del periodo precedente (esse vanno a riduzione del reddito del periodo d'imposta successivo, senza possibilità di riportare ai periodi successivi l'eventuale perdita fiscale così generata)
- l'applicazione di uno specifico regime transitorio finalizzato ad evitare “salti” o “duplicazioni” d'imposta.

#### CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)



**Imprese immobiliari:** molte imprese che hanno “girato” a rimanenza gli immobili locati (supponendo la volontà della loro cessione) per non attribuirgli rilevanza nel regime delle società di comodo, si troveranno a patrimonializzare nuovamente tali beni sul 2017 per evitare perdite fiscali difficilmente utilizzabili.

Di seguito le principali implicazioni in seguito alla scomparsa dello stato patrimoniale.

**FONDI “IN SOSPENSIONE” D’IMPOSTA – tassazione** (art. 5 DM 27/9/1989 n. 352):

- **saldo attivo di rivalutazione monetaria (ex DL 185/08, L. 342/2000, ecc.)**
- **fondo sopravvenienze attive art. 55 c. 3 lett. b) Tuir** (contributi in c/capitale fino al 2003) al passaggio alla contabilità semplificata:
  - saranno **tassati** (“altri componenti positivi di reddito” a RG in Unico)
  - nel periodo di imposta in esito al passaggio (quello in semplificata).

#### Esempio5

Snc ha rilevato al 31/12/2009 un “Saldo attivo di rivalutazione DL 185/2008” di €. 30.000. Nel 2018 l’impresa intende transitare in semplificata:

- tale importo (lordizzato dell’imposta sostitutiva) diviene componente **tassata nel 2017**
- l’imposta sostitutiva scontata alla rivalutazione costituisce credito d’imposta.

**ECCEZIONE:** i fondi eventualmente presenti al 31/12 accantonati per:

- **TFR/TFM** dipendenti/amministratori/indennità di agenzia
- **svalutazione su crediti** e su interessi di mora, rischi su cambi, ecc

**non sono tassabili** a condizione che i relativi importi vengano **annotati nel registro acquisti**.

**Perdite successive** (es: su crediti, o su cambi): le eventuali perdite che si manifesteranno dall’esercizio successivo continueranno così ad essere deducibili per la parte che eccede l’apposito fondo accantonato. In caso di mancata annotazione nel registro acquisti, i fondi divengono tassati e le perdite future divengono deducibili per l’intero importo rilevato.

#### PROSPETTO INIZIALE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ESISTENTI ALL’1/01

Rappresenta la situazione patrimoniale di partenza (iniziale) da trascrivere **direttamente sul libro degli inventari** (non va vidimato; va assolta l’imposta di bollo in relazione al numero di pagine utilizzate). Le poste attive/passive da iscrivere nel prospetto vanno valutate secondo i criteri del DPR 689/74 (che coincidono con quelle dell’art. 65 c. 3-bis Tuir nel caso di “immissione” dei beni dalla sfera privata).

#### LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

Le **soglie** entro cui è ammesso liquidare e versare l’IVA trimestralmente (art. 7 Dpr 542/99):

- coincidono come valori con quelli previsti per la tenuta della contabilità semplificata
- ma vanno **riferite al volume d'affari conseguito nell'anno solare precedente** (rigo VE50 del mod. Iva 2018), a nulla rilevando a tal fine l’ammontare dei ricavi di competenza.

LIMITI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI	Attività	Vol. d'affari anno precedente (2017)
	Prestazioni di servizi	€ 400.000
	Altre attività	€ 700.000



**ATTENZIONE:** a differenza della contabilità semplificata, per la periodicità delle liquidazioni **non ha alcuna rilevanza il regime di cassa ibrido**, dovendosi fare esclusivamente riferimento agli aspetti Iva. Pertanto non vi è alcuna differenza tra le imprese già in contabilità semplificata nel 2017 rispetto a quelle che accedono a tale regime dal 2018

#### CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



**SOGGETTI INTERESSATI:** la possibilità liquidare l'Iva con periodicità trimestrale riguarda:

- sia le **imprese**, in forma **individuale** o **societaria**
- che i **professionisti/artisti**.

**Società di capitali e liquidazione trimestrale:**

- sono obbligate, dal punto di vista civilistico, alla tenuta della contabilità ordinaria
- ma possono effettuare trimestralmente le liquidazioni periodiche, in relazione al volume d'affari.

**ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ ATTIVITÀ**

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di prestazioni di servizi e altre attività, al fine di usufruire della possibilità di liquidazioni trimestrali:

- vanno applicati concetti del tutto analoghi a quelli riferiti alla contabilità semplificata
- assumendo il volume d'affari dell'anno precedente (in luogo dei ricavi dell'anno precedente).

Anche in questo caso è, pertanto, necessario distinguere tra:

**A) CONTABILITÀ IVA UNICATA:** in presenza di:

- ⇒ corrispettivi **non distintamente annotati**: si considera il limite di € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate
- ⇒ corrispettivi **annotati distintamente**: non devono essere superati i seguenti due limiti (volume d'affari):
  - €. 400.000 per le prestazioni di servizi;
  - €. 700.000 per tutte le attività esercitate.

**B) CONTABILITÀ IVA SEPARATA:** va distinta la separazione per obbligo e per opzione:

<b>PER OBBLIGO</b>  (Art. 36 c. 2 Dpr 633/72)	In tal caso: → <u>se le attività sono esclusivamente prestazioni di servizi o cessioni di beni</u> : i limiti indicati vanno applicati autonomamente.  Può verificarsi che, per un'attività, la liquidazione avvenga mensilmente, mentre per un'altra attività sia trimestrale. → <u>se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che cessioni di beni</u> : si applicano le <b>regole della contabilità unificata</b>
<b>PER OPZIONE</b>  (Art. 36 c. 3 Dpr 633/72)	E' necessario che: - volume d'affari <b>prestazioni di servizi</b> non superiore ad € 400.000 - <u>e</u> volume d'affari di <b>tutte le attività</b> non superiore al limite di € 700.000.

**OPZIONE PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI:** come anticipato:

- il regime "**naturale**" delle liquidazioni periodiche è la **periodicità mensile**
- i soggetti che rientrano nelle precedenti soglie possono **optare** per le liquidazioni **trimestrali** (sempre col "comportamento concludente", comunicando l'opzione a consuntivo a quadro VO), con opzione di durata **annuale** (a differenza dell'opzione per la contabilità ordinaria dal 2017).

MATERIA	REGIME NATURALE	E' POSSIBILE OPTARE PER:	DURATA MINIMA
CONTABILITA'	Semplificata	La contabilità ordinaria	3 anni
LIQUIDAZIONI IVA	Mensile	La periodicità trimestrale	1 anno

**CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

**IMPRESE CON PIU' ATTIVITA' - ALCUNI ESEMPI COMPARATI**
**ANNOTAZIONE DISTINTA dei RICAVI e del VOL. D'AFFARI (no contab. separata art. 36)**

Caso	Parametro	Prest. servizi	Altre attività	TOTALE	Regime	Attività prevalente: servizi
1	Ricavi	350.000	100.000	450.000	Cont.: SEMPL.	ammessa la semplif. perché 350.000 < 400.000 e 450.000 < 700.000
	Vol. d'aff.	450.000	200.000	650.000	Iva: Mensile	non ammessa la per. trim. perché 450.000 < 400.000 e 650.000 < 700.000
Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime	Attività prevalente: servizi
2	Ricavi	450.000	200.000	650.000	Cont.: Ordin.	non ammessa la semplif. perché 450.000 < 400.000 e 650.000 < 700.000
	Vol. d'aff.	350.000	300.000	650.000	Iva: Trimest.	ammessa la per. trim. perché 350.000 < 400.000 e 650.000 < 700.000
Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime	Attività prevalente: commercio/produzione
3	Ricavi	300.000	350.000	650.000	Cont.: SEMPL.	ammessa la semplif. perché 300.000 < 400.000 e 650.000 < 700.000
	Vol. d'aff.	300.000	350.000	650.000	Iva: Trimest.	ammessa la per. trim. perché 300.000 < 400.000 e 650.000 < 700.000
Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime	Attività prevalente: commercio/produzione
4	Ricavi	300.000	450.000	750.000	Cont.: Ordin.	non ammessa la semplif. perché 300.000 < 400.000 e 750.000 < 700.000
	Vol. d'aff.	300.000	450.000	750.000	Iva: Mensile	non ammessa la per. trim. perché 300.000 < 400.000 e 750.000 < 700.000

**ANNOTAZIONE NON DISTINTA dei RICAVI e del VOL. D'AFFARI (no contab. separata art. 36)**

Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime	
1	Ricavi	350.000	100.000	450.000	Cont.: SEMPL.	ammessa la semplificata perché 450.000 < 700.000
	Vol. d'aff.	450.000	200.000	650.000	Iva: Trimest.	ammessa la periodicità trimestrale perché 650.000 < 700.000
Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime	
2	Ricavi	450.000	200.000	650.000	Cont.: SEMPL.	ammessa la semplificata perché 650.000 < 700.000
	Vol. d'aff.	350.000	300.000	650.000	Iva: Trimest.	ammessa la periodicità trimestrale perché 650.000 < 700.000
Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime	
3	Ricavi	300.000	350.000	650.000	Cont.: SEMPL.	ammessa la semplificata perché 650.000 < 700.000
	Vol. d'aff.	300.000	350.000	650.000	Iva: Trimest.	ammessa la periodicità trimestrale perché 650.000 < 700.000
Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime	
4	Ricavi	300.000	450.000	750.000	Cont.: Ordin.	non ammessa la semplificata perché 750.000 < 700.000
	Vol. d'aff.	300.000	450.000	750.000	Iva: Mensile	non ammessa la periodicità trimestrale perché 750.000 < 700.000

**CONTABILITÀ SEPARATA ART. 36 DPR 633/72**

**A) SEPARAZIONE PER OPZIONE:** come per la contabilità unica con annotazione distinta (v. sopra)


**B) SEPARAZIONE PER OBBLIGO:**

Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime SERVIZI	Regime ALTRE ATT.
1	Ricavi	350.000	100.000	450.000	Cont.: SEMPL. Iva: Mensile	Cont.: SEMPL. Iva: Trimestrale
	Vol. d'affari	450.000	200.000	650.000		
Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attività	TOTALE	Regime SERVIZI	Regime ALTRE ATT.
2	Ricavi	450.000	200.000	650.000	Cont: Ordinaria Iva: Trimestrale	Cont.: SEMPL. Iva: Trimestrale
	Vol. d'affari	350.000	300.000	650.000		

**CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attivita	TOTALE	Regime SERVIZI	Regime ALTRE ATT.
3	Ricavi	300.000	350.000	650.000	Cont.: Sempl.	Cont.: Sempl.
	Vol. d'affari	300.000	350.000	650.000	Iva: Trimestrale	Iva: Trimestrale
Caso	Parametro	Prest. di serv.	Altre attivita	TOTALE	Regime SERVIZI	Regime ALTRE ATT.
4	Ricavi	300.000	450.000	750.000	Cont.: Sempl.	Cont.: Sempl.
	Vol. d'affari	300.000	450.000	750.000	Iva: Trimestrale	Iva: Trimestrale



**TOOL:** la Redazione ha predisposto un foglio excel per una comoda determinazione dei calcoli.

**CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it